

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione

Il Dirigente: Dott. Michele Amato Padrone

Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella



Unità Procedure Selettive per Ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

Il Responsabile: Dott. Simone Coduti

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
- VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTI i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali, così come aggiornato dal D.M. n. 1649 del 19 dicembre 2023;
- VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di dati personali" e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- RICHIAMATO lo Statuto di questa Università emanato con DR 27 febbraio 2012 n. 2711, come da ultimo modificato con DR n. 458/2024 del 4 marzo 2024;
- RICHIAMATO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2021, n. 1154, "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";
- VISTA la delibera n. 155 dell'8 giugno 2010, con cui il Senato accademico ha approvato i termini

- VISTO e le modalità di partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
il decreto rettorale n. 15243 del 2 maggio 2013, con cui si modificano le modalità di presentazione della richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTE le disposizioni ministeriali "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024/2025";
- VISTA la nota ministeriale n. 12256 del 27 giugno 2024 relativa alla richiesta di definizione del potenziale formativo dei corsi programmati a livello nazionale per l'a.a. 2024/2025;
- VISTO l'avviso del 24 giugno 2024 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca comunica le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere n. 58 del 7 marzo 2024, che propone il numero massimo di studenti iscrivibili al I anno per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Scienze della formazione primaria* per l'a.a. 2024/2025 e propone la Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 85 del 22 aprile 2024, che esprime parere favorevole in ordine alla proposta del numero di posti da bandire per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Scienze della formazione primaria* per l'a.a. 2024/2025, così come proposto dal Dipartimento interessato;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 24 aprile 2024 che, acquisito il parere del Senato Accademico, definisce il potenziale formativo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Scienze della formazione primaria* per l'a.a. 2024/2025;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1114 del 31 luglio 2024 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2023/2024";
- VISTO il decreto rettorale n. 1628 del 17 luglio 2024, che ha emanato il "Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2024/2025";
- CONSIDERATO CHE il suddetto regolamento prevede che l'importo dovuto per l'iscrizione ai concorsi ad accesso programmato nazionale è fissata nella misura di € 60,00;
- CONSIDERATO CHE alla data di emanazione del presente bando non è stato adottato il relativo decreto ministeriale di programmazione dei posti per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia e di quelli riservati ai candidati extracomunitari residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2024/2025, pertanto nel bando sono indicati i posti provvisori determinati da questo Ateneo con espressa riserva di conferma o modifica degli stessi all'esito della pubblicazione del suindicato decreto ministeriale;
- RITENUTO NECESSARIO emanare il bando di concorso per l'ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Scienze della formazione primaria* (classe LM-85) per l'a.a. 2024/2025;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno accademico 2024/2025 è emanato il bando, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **Scienze della formazione primaria** (classe LM-85) per il numero di posti indicati.

ART. 2

I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da osservare nonché gli adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all'ammissione, sono stabiliti nel bando.

ART. 3

La commissione giudicatrice è così costituita:

Commissione d'esame	Membri supplenti
Prof. Pietro Di Martino (<i>Presidente</i>) Prof. Raffaele Ciambrone Prof.ssa Anna Baccaglini Frank Dott.ssa Caterina Di Pasquale Prof.ssa Cecilia Iannella	Prof.ssa Silvia Bruti (<i>Presidente supplente</i>) Prof. Graziano Di Giuseppe Dott.ssa Elena Falaschi
Dott. Nicola Marin (<i>segretario</i>)	

ART. 4

Le commissioni di vigilanza saranno nominate con apposita disposizione.

ART. 5

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sulla pagina dedicata del sito di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Riccardo Zucchi

Ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **Scienze della formazione primaria**

ART.1 NUMERO DI POSTI

Per l'anno accademico 2024/2025, ai sensi del [decreto ministeriale n. 1114 del 31 luglio 2024](#), è bandito il concorso per l'ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85).

I posti definitivi verranno comunicati, in seguito all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, alla seguente pagina web:

<https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/scienze-della-formazione-primaria/>

I posti provvisori determinati dall'Università di Pisa sono i seguenti:

posti	tipologia di posto
90	riservati a cittadini dell'Unione Europea e non comunitari equiparati¹
1	riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto²

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini non UE residenti all'estero, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti UE e non UE residenti in Italia in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE, residenti all'estero.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i titolari di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di un titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea di laurea prescelto nel Paese ove è stato conseguito, secondo quanto stabilito nella circolare MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024/2025".

¹ In base all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall'art. 26 della L. 30 luglio 2002 n. 189 "è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,

- agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,

- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,

- agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio»

Sono altresì equiparati agli studenti italiani:

- "...i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino";

- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio.

Sono equiparate altresì tutte le altre categorie indicate nelle [Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024/2025](#).

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest'ultima.

² Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono definite nelle [Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024/2025](#).

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi al concorso **entro le ore 12,00 del 4 settembre 2024, unicamente online** dal sito internet <https://www.studenti.unipi.it> secondo le istruzioni indicate.

Dopo le ore 12,00 del 4 settembre 2024 non sarà più possibile iscriversi al concorso.

Il candidato può indicare il possesso di una certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di livello almeno B1³ del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da [Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua di cui all'articolo 2 del DM 7 marzo 2012 n. 3889](#). Nella procedura on line dovrà caricare la certificazione del titolo posseduto oggetto di valutazione, specificando nel campo "Titolo" il livello posseduto (B1, B2, C1 o C2). La certificazione dovrà essere obbligatoriamente inserita e allegata contestualmente alla domanda di ammissione tramite l'apposita procedura informatica, pena la non valutazione della stessa. Saranno valutate esclusivamente CERTIFICAZIONI del livello e **non verranno prese in considerazione** ai fine dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo STATEMENT of RESULTS, TEST SCORE o altre attestazioni di punteggio di test, anche se in attesa della certificazione ufficiale.

Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di "avvenuta iscrizione al concorso". Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante la corretta iscrizione al concorso: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il candidato in grado di esibirla.

Il candidato deve inoltre pagare, entro **il 4 settembre 2024, la tassa concorsuale di € 60,00**, seguendo le istruzioni indicate nel portale <http://matricolandosi.unipi.it>⁴. Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale.

Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato, anche se ciò derivi da cause imputabili all'istituto bancario accettante, sarà escluso dal concorso.

La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.

ART. 4 CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ

Ai sensi della normativa in materia di disabilità e/o invalidità (L. 104/1992, L. 17/1999, L. 118/1971, L. 102/2009), il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili⁵ e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove deve, **entro il 4 settembre 2024**, presentare istanza⁶ unicamente online tramite il sito internet <https://ausili.adm.unipi.it/>.

La Commissione di concorso, su proposta del Delegato del Rettore per la Disabilità, decide circa il possibile riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più

³ La Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", è rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012 n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale MIUR, a condizione che la certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'art. 1 del predetto Decreto.

⁴ Per i pagamenti dall'estero scrivere a concorsinumerochiuso@unipi.it

⁵ Spazio/aula dedicata, calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore individuato dalla Commissione con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, affiancamento di tutor per la lettura delle domande e la registrazione delle risposte. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

⁶ All'istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale <http://ausili.adm.unipi.it/>, la relativa certificazione medica, [con diagnosi in chiaro](#) (NO OMISSIS) in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l'aggiornamento a causa della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L'ateneo si riserva di richiedere successivamente, non appena l'attività del SSN sarà ripristinata, l'integrazione della documentazione.

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

I candidati con invalidità, disabilità residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità e/o disabilità rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese.

ART. 5 CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA

Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e in aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 5669/2011, è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30 per cento in più, rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova, al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), risultante da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

L'istanza deve essere presentata, **entro il 4 settembre 2024**, unicamente online tramite il sito internet <http://ausili.adm.unipi.it/>.

La Commissione di concorso, su proposta del Delegato del Rettore per la Disabilità, decide circa il possibile riconoscimento di tempo aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.

I candidati con DSA residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità e/o disabilità rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese.

ART. 6 PROVA CONCORSUALE

La prova consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta.

I quesiti vertono sugli argomenti definiti nell'[allegato A del decreto ministeriale n. 1114 del 31 luglio 2024](#) e sono così distinti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica.

ART. 7 PUNTEGGIO

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 80 punti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata

Ai fini della valutazione della preparazione iniziale, e quindi dell'attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), la prova sarà effettuata anche nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore al numero dei posti messi a concorso.

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA PROVA

La prova si svolgerà il 13 settembre 2024 alle ore 11.00

presso il Polo Fiere di Lucca, via della Chiesa XXXII, Traversa I, 237 - Lucca

La durata della prova è di 150 minuti.

Il candidato è tenuto a presentarsi entro le ore 8,30 per le operazioni preliminari, munito di:

- documento di riconoscimento valido a norma di legge;
- scheda per l'ingresso - composta da n. 2 pagine.

Detta scheda sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione dei propri dati personali e sarà scaricabile al seguente indirizzo <http://test-ingresso.adm.unipi.it/> accedendo all'area riservata con le credenziali utilizzate per l'iscrizione al concorso.

L'università di Pisa assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'[allegato A del decreto ministeriale n. 1114 del 31 luglio 2024](#).

Sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula/settore d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula/settore il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, webcam o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti, manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta in possesso dei candidati.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e comporta la non determinazione del punteggio.

ART. 9 GRADUATORIA

Entro il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione, sono ammessi i candidati UE e non UE equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.

La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito nella prova un punteggio non inferiore a 55/80.

La votazione è integrata, in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012 n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale MUR, a condizione che la certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'art. 3 del predetto Decreto, secondo il seguente punteggio:

- B1 punti 3
- B2 punti 5
- C1 punti 7
- C2 punti 10

Il possesso di diploma di laurea magistrale nella relativa lingua straniera è valutato corrispondente al livello C1⁷.

⁷ Decreto Ministeriale prot. n. 3889 del 7 marzo 2012 art. 4, comma 1.

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

La Commissione concorsuale valuta le certificazioni allegate in fase di presentazione on line della domanda di ammissione, e attribuisce i relativi punteggi.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente mediante la definizione di una **ulteriore graduatoria**. In tal caso la predetta graduatoria è costituita dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80.

Nella determinazione del punteggio viene preso in considerazione sia il punteggio conseguito a seguito dell'espletamento della prova, sia il punteggio derivante dal titolo consistente nella certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1.

L'Università sulla base del punteggio totale redige due distinte graduatorie, una per i candidati UE e non UE equiparati e l'altra per i candidati non UE residenti all'estero.

I candidati sono inseriti nella graduatoria in ordine decrescente di punteggio totale ottenuto.

Saranno dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili.

In caso di parità di punteggio totale, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di:

- a) competenza linguistica e ragionamento logico;
- b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- c) cultura matematico-scientifica.

In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e successivamente quello anagraficamente più giovane.

Le graduatorie saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'Università di Pisa <http://alboufficiate.unipi.it> e su <http://matricolandosi.unipi.it> **entro il 20 settembre 2024**.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a prendere visione della graduatoria nel modo predetto.

La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Per l'a.a. 2024/2025 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, d.m. del 9 maggio 2018 n. 378, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo o al secondo anno, ove non abbiamo i requisiti previsti, del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis.

ART. 10 IMMATRICOLAZIONE

SCADENZE

Il termine perentorio entro il quale i vincitori devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto, è il **27 settembre 2024**.

L'elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori, è pubblicato sul sito <http://matricolandosi.unipi.it> secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto.

Pubblicazione elenco subentranti	Termine per l'immatricolazione
28 settembre 2024	3 ottobre 2024
4 ottobre 2024	8 ottobre 2024
9 ottobre 2024	14 ottobre 2024
15 ottobre 2024	19 ottobre 2024

Il **15 ottobre 2024**, con la pubblicazione dell'elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.

La graduatoria si chiude alla data del **31 dicembre 2024**. Dopo tale data l'Università di Pisa non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.

All'esito degli scorrimenti, gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, a seguito dello svolgimento della prova di selezione, saranno messi a disposizione dagli atenei in favore dei candidati che abbiano effettuato la prova per l'accesso al corso di laurea, per l'anno accademico 2024/2025, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, anche con riferimento ai candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80, fino a esaurimento dei predetti posti. A tal fine si provvederà a pubblicare apposito avviso sulla pagina dedicata del portale di Ateneo.

PROCEDURA

Le modalità per procedere con l'immatricolazione saranno pubblicate sul portale Matricolandosi <http://matricolandosi.unipi.it>.

LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

È riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi presso altri corsi di studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al mantenimento del posto fino al 2 gennaio 2024.

ART. 11

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e i dati saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della gestione informatica del concorso e che saranno nominati responsabili esterni del trattamento con atto separato. I dati personali necessari saranno oggetto di diffusione ai fini della eventuale immatricolazione, ovvero per l'elaborazione e pubblicazione della graduatoria finale.

I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie istanze al Responsabile per la protezione dei dati dell'Università di Pisa agli indirizzi:

responsabileprotezionedati@unipi.it

responsabileprotezionedati@pec.unipi.it

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link <https://start.unipi.it/wp-content/uploads/2020/02/Informativa-Studenti.pdf>

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Simone Coduti.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e su <http://matricolandosi.unipi.it>.

Per ulteriori informazioni: concorsinumerochiuso@adm.unipi.it